

CITTA' DI CASSINO

Provincia di Frosinone



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 1 (CONS) DELL' 1/09/2010**

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI
DAL 02/09/2010 AL 17/09/2010**

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - FINALITA' E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**
- ART. 2 - DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**
- ART. 3 - DESTINATARI DEGLI IMPIANTI**
- ART. 4 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI**
- ART. 5 – USO STRAORDINARIO E REVOCA**
- ART. 6 – USO DELL'IMPIANTO**
- ART. 7 – PUBBLICO**
- ART. 8 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**
- ART. 9 – RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE**
- ART. 10 – INSTALLAZIONI PARTICOLARI**
- ART. 11 – PALESTRE ED IMPIANTI SCOLASTICI**
- ART. 12 - TARIFFE D'USO**
- ART. 13 – ESENZIONI E RIDUZIONI**
- ART. 14 – PENALITA'**

TITOLO II AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE

- ART. 15 - PRINCIPI GENERALI**
- ART. 16 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE**
- ART. 17 – CONDIZIONI DI GESTIONE**
- ART. 18 - CONCESSIONE**
- ART. 19 – MANUTENZIONE ORDINARIA**
- ART. 20 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ATTREZZATURE**
- ART. 21 - REVOCA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**
- ART. 22 - CONTRIBUTI SU MIGLIORIE**
- ART. 23 - PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO**
- ART. 24 – MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO**
- ART. 25 – PUBBLICITA'**
- ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI**

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART.1 FINALITÀ E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.
2. Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.
3. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenze la possibilità d'accesso agli impianti.
4. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

Eguaglianza dei diritti degli utenti: Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

Imparzialità: Tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

Regolarità del servizio: E' assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.

Partecipazione: Viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.

Efficienza ed efficacia: Viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

ART.2 DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi comunali già esistenti ed utilizzati o in fase di realizzazione e completamento:
 - a) campi sportivi comunali e strutture sportive all'aperto (campi di calcio, tennis, pista di atletica, ecc.) con relativi servizi ed impianti annessi (spogliatoi, tribune, servizi, ecc.);
 - b) palestre annesse ad edifici scolastici, (di proprietà comunale), palestre polivalenti o strutture sportive al chiuso e relativi impianti accessori autonomi.
2. Le strutture sportive comunali attualmente funzionanti sono:
 - a) Stadio comunale "G. Salvetti" in Via Appia;
 - b) Campo sportivo 2 in Via Appia;
 - c) Campo sportivo "Colosseo" in Via G. Di Biasio;
 - d) Campo sportivo "G. Fazio" in località S. Angelo in Theodice;
 - e) Campo sportivo "S. Montino" in Via Casali S: Montino;
 - f) Campo Sportivo "S: Basilio" in località Caira ;
 - g) Campo sportivo "Nappa Franco" in località San Bartolomeo;
 - h) Palazzetto dello sport in Via Appia;
 - i) Campi da tennis in Via Appia;

- j) Struttura sportiva polivalente adiacente Campo sportivo “G. Fazio” in località S. Angelo in Theodice;
 - k) Campo di tiro con l’arco adiacente Campo sportivo “G. Fazio” in località S. Angelo in Theodice;
 - l) Palestra presso la Scuola Media “G. Di Biasio”;
 - m) Palestra presso la Scuola Media “G. Conte”;
 - n) Palestra presso la Scuola Media “Diamare”
 - o) Palestra presso la Scuola Elementare “G. D’Annunzio”;
 - p) Palestra presso la Scuola Elementare “Herold”.
3. Il Servizio Sport ha il compito di coordinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti comunali, nonché di adottare i provvedimenti necessari per l’utilizzazione, ispirandosi ai principi di: imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo.
 4. La programmazione è disposta dal responsabile del Servizio Sport.
 5. La documentazione tecnica d’ogni impianto sportivo comunale relativa all’agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso il competente settore dell’Ufficio Tecnico Comunale. Il Responsabile di quest’ultimo provvederà a programmare e richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell’impianto o per migliorare il servizio offerto.
 6. L’Amministrazione Comunale, in caso di ristrutturazione di un impianto sportivo o costruzione di un nuovo impianto, consulta preventivamente le società sportive utilizzatrici dell’impianto medesimo o comunque interessate ai lavori programmati.

ART.3 DESTINATARI DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi ai seguenti soggetti:
 - a) società, associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alla F. I. G. C. al C.O.N.I. o ad altri enti di promozione sportiva;
 - b) istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività sportive in ambito scolastico;
 - c) associazioni del tempo libero senza scopo di lucro per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - d) singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall’Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

ART. 4 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti a) e b) dell’art. 2 verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:
 - alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede nel territorio del Comune di Cassino.
 - alle società, associazioni affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva aventi sede in altri Comuni.
2. A parità di condizioni, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - a) Società o associazioni che svolgono attività agonistica;
 - b) Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile;
 - c) Società o Associazioni che svolgono attività saltuaria, ricreative, del tempo libero ed amatoriale.

3. Per ottenere in uso gli impianti sportivi dovrà essere di norma seguito il seguente iter:
- I soggetti di cui al punto a) dell'art. 3 dovranno produrre all'Ufficio Sport apposita richiesta entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento e successivamente entro il 30 maggio di ciascun anno, firmata dal legale rappresentante, dal responsabile o dal presidente della società;
 - Per i soggetto di cui al punto b) dell'art. 3 il Dirigente scolastico dovrà presentare entro il 20 settembre di ogni anno al predetto ufficio il calendario delle attività;
 - L'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno procede alla redazione di un programma relativo all'uso degli impianti e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi o società per coordinare eventuali modifiche ove necessarie;
 - la concessione ai soggetti privati di cui ai punti c) e d) dell'art. 3 potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.
4. Si precisa che:
- nella tipologia *dell'attività agonistica*, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o dal CONI. Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo;
 - nella tipologia *dell'attività giovanile*, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e l'attività didattica giovanile;
 - nella tipologia *di attività saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale* rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

ART. 5 USO STRAORDINARIO E REVOCA

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale con tre giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire intereventi di manutenzione degli impianti senza nessun preavviso.

ART. 6 USO DELL'IMPIANTO

1. I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta nonché della autorizzazione-concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale senza la quale non è possibile utilizzare la struttura pubblica.
2. In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio o la struttura potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.
3. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

4. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite in sede di concessione dal Responsabile del Servizio Sport e dall'Amministrazione Comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi o della struttura.
5. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata..
6. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
7. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - agli atleti od iscritti alle associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della società, associazione o ente;
 - agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico;
 - al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
8. L'ingresso straordinario agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'Amministrazione Comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli Enti o Federazioni Sportive.
9. Ciascun concessionario dovrà depositare ad inizio attività nelle sede comunale un apposito registro nel quale dovranno essere riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società, l'elenco degli atleti che utilizzano l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto ed ogni ulteriore dato o notizia che l'ufficio competente riterrà necessario,
10. L'Amministrazione Comunale non risponde d'eventuali ammanchi, danni, furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui solamente competono le eventuali responsabilità.
11. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Comune che garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
12. I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione, custodia, gestione, ecc... o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del comune mediante apposita dichiarazione.

ART. 7 PUBBLICO

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo, dal Comando Vigili del Fuoco, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dalla Amministrazione Comunale o da altra Autorità competente nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 8 DIVIETO DI SUB – CONCESSIONE

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale

ART. 9 RISPETTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
 - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

ART. 10 INSTALLAZIONI PARTICOLARI

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio/struttura, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti, per l'acquisizione dei pareri obbligatori della Commissione di Vigilanza e del N.O. Prevenzione incendi (se necessario) nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.
3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Comune per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.
4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

ART. 11 PALESTRE ED IMPIANTI SCOLASTICI

1. Gli impianti sportivi (palestre, campi da gioco, ecc.) annessi alle scuole di competenze comunale sono assegnati ai Dirigenti scolastici.
2. L'utilizzo dell'impianto sarà regolamentato da apposita convenzione da stipulare tra Amministrazione Comunale e Dirigente dell'Istituto Scolastico:

3. Gli impianti in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curricolari ed extra curricolari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, nel caso in cui l'impianto sportivo abbia accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'utilizzo degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'ente o associazione richiedente.
4. Nelle ipotesi di utilizzo della struttura da parte dell'Istituto scolastico e specificatamente nelle ore utilizzate dagli alunni per attività curricolari ed extra curricolari, gli oneri di custodia e pulizia, relativamente alle ore di proprio utilizzo, sono a carico dell'Istituto scolastico. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico dell'associazione o società concessionaria dell'impianto.
5. La convenzione fra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico deve prevedere il vincolo ad utilizzare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione e la definizione delle modalità d'uso e indicazione delle conseguenti responsabilità in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio. La convenzione può inoltre prevedere la costituzione di una commissione mista di verifica e controllo composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, un rappresentante dell'Istituto scolastico e un rappresentante delle società sportive che utilizzano l'impianto.

ART. 12 TARIFFE D'USO

1. E' competenza della Giunta Comunale stabilire le tariffe per l'uso dei seguenti impianti sportivi dati in concessione:
 - palestre annesse alle scuole;
 - campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi;
 - strutture polivalenti con servizi annessi;
 - campi da tennis o strutture per attività singole con relativi servizi e strutture annesse.
2. L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato all'Amministrazione Comunale nei termini, modalità ed importi fissati nella convenzione da stipularsi ai sensi del presente regolamento.
3. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale.
4. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente (singolo cittadino, società, ente, ecc.) al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi da parte del Servizio Comunale competente.
5. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
6. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
7. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale.
8. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione, fatte salve condizioni di miglior favore che possono essere concesse dal soggetto gestore.

9. I proventi percepiti dall'Amministrazione per la concessione dell'utilizzo degli impianti sportivi potranno essere utilizzati per interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, migliorie agli impianti medesimi. In nessun caso tali somme potranno essere utilizzate per altre finalità.

ART. 13 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso i seguenti soggetti.
 - istituti scolastici per le ore utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, salvo eventuali addebiti per danni a cose o strutture prodotte dagli alunni durante l'utilizzo scolastico o per pulizie straordinarie dovute ad un non corretto uso delle strutture. Tali addebiti saranno accertati dal responsabile dell'amministrazione in contraddittorio con il responsabile dell'istituto;
 - Associazioni sportive e non che organizzano il singolo evento sportivo in forma totalmente gratuita e senza fini di lucro salvo l'addebito per eventuali danni arrecati alle cose o alle strutture dell'impianto durante l'utilizzo dello stesso.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di verificare l'esistenza delle condizioni per usufruire delle esenzioni in argomento.

Art. 14 PENALITÀ

1. Comportano la sospensione o la revoca della concessione d'uso annua:
 - Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale; fatto salve eccezionali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - La ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.
2. Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto la struttura/impianto, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'art. 38 del codice civile.
3. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'Amministrazione Comunale ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e regolamenti in materia.
4. Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
5. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti, ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare, immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartiti dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONVENZIONE

ART. 15

PRINCIPI GENERALI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti direttamente tramite gli uffici competenti o attraverso associazioni e/o società sportive costituite o partecipate dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle strutture ai seguenti soggetti:
 - a) società, associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alla F. I. G. C. al C.O.N.I.;
 - b) altri enti di promozione sportiva o società aderenti;
 - c) istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività sportive in ambito scolastico;
 - d) associazioni del tempo libero senza scopo di lucro per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - e) singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dall'Amministrazione Comunale, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale;
 - f) cooperative o altre società private iscritte alla CCIA per l'esercizio delle attività di manutenzione custodia e gestione degli impianti sportivi.
3. L'affidamento avviene in via preferenziale ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c).

ART. 16

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. L'affidamento degli impianti sportivi comunali in concessione avviene sulla base dei seguenti principi:
 - garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario; differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza degli impianti;
 - scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'Amministrazione comunale;
 - determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione;
 - adesione al presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto dal precedente comma 2 1, gli impianti sportivi sono affidati secondo i seguenti criteri:
 - a) nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga attività agonistica e/o giovanile, e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: *trattativa diretta* con stipula di convenzione.

- b) nel caso in cui l'impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d'apertura da più soggetti, ovvero che ci sia un unico soggetto che si dichiara disponibile alla gestione di scopo e si tratti di società sportive radicate nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili: *trattativa diretta* con stipula di convenzione
- c) in tutti i casi in cui si riterrà opportuno: *procedura ad evidenza pubblica*.
3. L'Amministrazione Comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

ART. 17

CONDIZIONI DI GESTIONE

1. Il Concessionario ha tutte le competenze gestionali.
2. Le tariffe applicate dalla società agli utenti sono stabilite dai competenti organi dell'amministrazione comunale. Nella convenzione di affidamento l'amministrazione comunale può stabilire, previa delibera di indirizzo del consiglio comunale, che il concessionario possa aumentare singole tariffe nella misura massima del 25%. Il Concessionario può, in ogni momento, diminuire le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.
3. Il comune si riserva il diritto, all'interno della società di gestione, il potere di indirizzo e controllo sull'attività nonché sul corretto esercizio dell'attività contabile.
4. L'accesso agli impianti deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
5. Il Concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti comprese le utenze, la manutenzione ordinaria e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti. Per impianti scarsamente remunerativi può essere prevista una formula gestionale che escluda l'addebito delle utenze a carico del concessionario.
6. A garanzia della gestione e degli obblighi assunti dal gestore dovranno essere consegnate all'Ufficio Sport:
 - polizza fideiussoria rilasciata da primario istituto e/o compagnia di assicurazione per un importo complessivo pari al 5% del valore dell'impianto;
 - adeguata polizza assicurativa (a seconda dell'impianto in gestione) per la copertura dei danni a persone e cose.
7. Sono introitate dalle società tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale salvo diverso accordo fissato in sede di stipula della convenzione.
8. Previa redazione di un piano economico l'Amministrazione Comunale può, qualora si rilevi uno squilibrio fra ricavi e costi, erogare un contributo economico, previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie.
9. La gestione può avere una durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo.
10. In deroga al precedente comma, nel caso in cui il soggetto gestore effettua interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria o nuove opere, l'affidamento può avere una durata superiore in relazione all'entità dell'investimento.
11. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto. Possono infatti essere autorizzate attività di supporto all'esercizio sportivo quali bar o punti di ristoro.

12. L'amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso al concessionario, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà. Comprese le palestre scolastiche, per attività sportive e di promozione sportiva, per eventi spettacolistici ed eventi culturali a beneficio della comunità locale, o per rilevanti interessi pubblici.

ART. 18 CONCESSIONE

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione.
2. Il concessionario deve informare il Responsabile comunale competente di tutte le attività che si svolgono sugli impianti dati in convenzione.
3. La convenzione deve contenere:
 - l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente Regolamento nella concessione degli spazi;
 - la possibilità di assegnare delle ore di programmazione a soggetti individuati dal Comune;
 - l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo;
 - la possibilità di intervenire come arbitro nelle controversie fra aggiudicatario e le società che utilizzano gli impianti;
 - la determinazione delle tariffe.
4. Il concessionario deve garantire ai cittadini il diritto alla qualità dei servizi; ad avere un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; alla pubblicità degli orari di apertura, delle regole per l'uso dell'impianto e delle tariffe applicate; all'erogazione del servizio con adeguati standards di qualità ed efficienza.
5. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte degli organi istituzionali, gli amministratori ed il responsabile del servizio sport hanno la possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà ed in uso all'amministrazione comunale.

ART. 19 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
2. Il concessionario deve nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché al decreto del ministero dello Sviluppo Economico 22/01/2008, n. 37 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18.04.1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.
3. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

ART. 20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ATTREZZATURE

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione

straordinaria al Responsabile del Settore competente del Comune, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti rilascia l'autorizzazione a effettuare direttamente l'intervento entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

2. Il Concessionario può richiedere di effettuare direttamente gli interventi fino ad un importo massimo di euro 100.000,00 IVA esclusa, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello nel quale verranno effettuati i lavori, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere.
3. Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario dovrà produrre, qualora l'importo dei lavori vi siano specifiche disposizioni di legge che la richiedano, la seguente documentazione, a firma di un tecnico abilitato:
 - a) progetto di massima dei lavori da realizzare;
 - b) dichiarazione di conformità dei lavori al P.R.G.;
 - c) dichiarazione di congruità dei prezzi.
4. Qualora il Concessionario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.
5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.
6. E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

ART. 21

REVOCA E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento la concessione, senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, per i seguenti motivi:
 - per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico;
 - per gravi e ripetute inadempienze della convenzione di gestione;
 - per violazione anche di una sola norma del presente regolamento,
 - per mancata manutenzione dell'impianto.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

ART. 22

CONTRIBUTI SU MIGLIORIE

1. I concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.

3. Valutato il significato e l'importanza della miglioria proposta, il Settore competente, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilasciano nulla osta preventivo all'intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata.
4. Per interventi di miglioria che non comportano per il Concessionario introiti da attività non sportive, il contributo può arrivare anche fino al 100%, con presentazione di fatture o perizia giurata.

ART. 23 PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO

1. Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
2. Devono, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto. Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.
3. Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con Compagnia e/o Istituti d'Assicurazione, al fine di esonerare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

ART.24 MANIFESTAZIONI AL PUBBLICO

1. Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione di Vigilanza o dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o dall'Autorità di Pubblica sicurezza o da qualsiasi altro Ente competente.
2. I concessionari rispondono nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d'autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l'intera stagione sportiva.
5. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di spazi ai sensi del titolo II del presente Regolamento, qualora vengano svolte manifestazioni al pubblico.

ART. 25 PUBBLICITÀ

1. Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

2. Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

ART. 26
DISPOSIZIONI FINALI

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate.
2. Il presente Regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.